



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 50/41 DEL 5.12.2006**

**Oggetto:                   Approvazione degli schemi-tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati. – Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 30 e art. 8, comma 1**

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che la Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 stabilisce, all'art. 30, comma 2, che "le convenzioni stipulate in base alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base all'art. 10, comma 2, della DGR 26/21 del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell'articolo 10 della citata deliberazione, disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2006".

La LR 10/2006 stabilisce altresì, nel comma 4 dell'art. 30, che, in attesa che si completi il procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori, "entro il 31 marzo 2007 sono predisposti e sottoscritti sulla base di appositi indirizzi definiti dalla Giunta regionale i nuovi contratti sostitutivi delle convenzioni in essere di durata biennale". I nuovi contratti saranno definiti nel rispetto dei principi contenuti nel comma 1 dell'art. 8 della suddetta legge regionale. In particolare le ASL definiranno i nuovi contratti tenendo conto "dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali".

L'art. 8, comma 1, della LR 10/2006 dispone inoltre che i contratti che regolano i rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati siano stipulati sulla base di schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28 novembre 2006 sono state adottate le linee di indirizzo per la determinazione dei volumi di attività e dei livelli di



spesa per la stipula di contratti, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 30, tra ASL ed erogatori privati per il biennio 2007/2008.

Nella deliberazione su richiamata è stato, in particolare, stabilito il percorso di definizione dei volumi di attività da acquisire dai soggetti privati, e dei correlati tetti di spesa, per il biennio 2007-2008; percorso che può essere sintetizzato come segue:

- le Aziende sanitarie locali, sulla base degli indirizzi regionali, predispongono il Piano preventivo delle attività da acquisire dai soggetti privati accreditati;
- la Giunta regionale predispone schemi-tipo dei contratti che regolano i rapporti tra le ASL e gli erogatori privati;
- la Giunta regionale, in sede di consolidamento delle previsioni aziendali, definisce, per le diverse macro-aree, i volumi di prestazioni da assicurare attraverso soggetti erogatori privati, nonché i correlati livelli di spesa, a livello regionale e per singola azienda, garantendo il rispetto degli obiettivi economico-finanziari necessari per assicurare il rientro dai disavanzi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 23.3.2005, n. 2271;
- le Aziende sanitarie locali, sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, predispongono gli accordi con i singoli soggetti erogatori per le diverse tipologie di prestazioni.

Occorre pertanto adottare gli schemi contrattuali che riguardano l'acquisizione, da soggetti privati accreditati, delle seguenti prestazioni:

- prestazioni di assistenza ospedaliera;
- prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria;
- prestazioni di assistenza residenziale territoriale;
- prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso;
- prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale;
- prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS, e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case alloggio e per le attività assistenziali a domicilio.

Gli schemi – tipo di contratto per l'acquisizione di prestazioni più sopra riportate sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

I contratti di acquisizione delle prestazioni di cui sopra sono predisposti dalle ASL sulla base degli schemi-tipo allegati al presente provvedimento, eventualmente modulati opportunamente per tenere conto delle specifiche realtà aziendali.



La Giunta regionale, sentite le proposte formulate dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulle proposte in esame,

**DELIBERA**

Di approvare gli schemi-tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati di cui agli articoli 8, comma 1, e 30 della Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10.

Gli schemi-tipo di contratto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, riguardano l'acquisizione, da soggetti privati accreditati, delle seguenti prestazioni:

- prestazioni di assistenza ospedaliera (Allegato 1);
- prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria (Allegato 2);
- prestazioni di assistenza residenziale territoriale (Allegato 3);
- prestazioni specialistiche ambulatoriali (Allegato 4);
- prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso (allegato 5);
- prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale (Allegato 6);
- prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS, e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case alloggio e per le attività assistenziali a domicilio (Allegato 7).

**Il Direttore Generale**  
Fulvio Dettori

**Il Presidente**  
Renato Soru